



ATAP SPA

Via Candiani, 26

Telefono 0434/224411 Fax 0434/224410

Codice Fiscale e Partita Iva 00188590939

**CAPITOLATO POLIZZA GLOBALE
LIBRO MATRICOLA RCA – INCENDIO – E TUTELA
LEGALE**

PARCO AUTOBUS E MEZZI AZIENDALI

CIG: 734793294D

INDICE

PREMESSA.....	pag. 3
DEFINIZIONI.....	pag. 4
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE.....	pag. 5

SETTORE A: RCA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	pag. 6
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.....	pag. 8

SETTORE B: TUTELA LEGALE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.....	pag. 12
---	---------

SETTORE C: INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE.....	pag. 14
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE.....	pag. 15
DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.....	pag. 17

ALLEGATO A) Elenco autobus urbani – massimali:

RCA Euro 32.000.000,00 tariffa con franchigia di Euro 1.000,00
TUTELA LEGALE Euro 8.000,00 per ogni autoveicolo
INCENDIO (vedi valore indicato per ogni automezzo)

ALLEGATO B) Elenco autobus extraurbani – massimali:

RCA Euro 32.000.000,00 tariffa con franchigia di Euro 1.000,00
TUTELA LEGALE Euro 8.000,00 per ogni autoveicolo
INCENDIO (vedi valore indicato per ogni automezzo)

ALLEGATO C) Elenco autobus da noleggio con conducente – massimali:



RCA € 32.000.000,0 con franchigia di Euro 1.000,00

TUTELA LEGALE Euro 8.000,00 per ogni autoveicolo

INCENDIO (vedi valore indicato per ogni automezzo)

ALLEGATO D) Elenco autoveicoli speciali e autocarri e furgoni – massimali:

RCA Euro 8.000.000,00 tariffa con franchigia di Euro 1.000,00 o bonus/malus (come da allegato D)

TUTELA LEGALE Euro 8.000,00 per ogni autoveicolo

INCENDIO (vedi valore indicato per ogni automezzo)

ALLEGATO E) Elenco autovetture e rimorchi e targa prova – massimali:

RCA Euro 8.000.000,00 tariffa bonus/malus con Classe CU (da appurare in base al numero di targa, eccetto targa prova)

TUTELA LEGALE Euro 8.000,00 per ogni autoveicolo

INCENDIO (vedi valore indicato per ogni automezzo)

Elenco mezzi da assicurare, come da tabelle allegate con indicazione valori incendio e cristalli ove previsto.

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del D.Lgs. 209/2005 e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e s.m.i., denominato codice delle assicurazioni, relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

REGOLAMENTO

Il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato dall'ISVAP e dal Ministero delle Attività Produttive.

IMPRESA O SOCIETA'

Compagnia/Società assicuratrice

AZIENDA O CONTRAENTE

Atap S.p.A.

ASSICURATO

Atap S.p.A.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BROKER

La Soc. SEVERAL SRL – Piazza San Giovanni n. 2 – 34122 TRIESTE

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.



INDENNIZZO DIRETTO

La somma pagata dall'impresa delegataria all'azienda assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso con le modalità previste dalla legge.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'Impresa da parte del Contraente assicurato.

CONDUCENTE

Persona fisica alla guida del veicolo.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea e non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico e trasporto di cose, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici, e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi anche congiuntamente o con la partecipazione diretta o indiretta di enti, società, consorzi di impresa o similari. Proprietaria, comodataria, locataria o detentrici di fabbricati inerenti la propria attività e altri usi.



SETTORE A: RCA

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.) CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA O BONUS/MALUS PER AUTOBUS E AUTOCARRI E AUTOVETTURE

ART. 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 – PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

1.2 – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

I premi devono essere pagati alla Società assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quella della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni DLgs. 50/2016,



anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

1.3 – PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO

L'impresa si impegna a concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli allegati.

1.4 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata o mail-pec indirizzata alla sede territoriale oppure all'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta l'Impresa nei confronti del Contraente.

1.6 – DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c..



1.7 – VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

1.8 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

1.9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.10 – FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali, valgono le norme di legge in materia.

1.12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al contraente assicurato.

ART. 2

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, ed in armonia alla volontà delle parti, con la formula della franchigia fissa ed assoluta per autobus ed autocarri, e bonus/malus per le autovetture, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi dell'articolo 1681 del codice civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati nell art. 2.2 e negli allegati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionate a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati, che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli fuori servizio in aree private, anche se non di proprietà del Contraente, pur in regime di sospensione temporanea della garanzia ai sensi del successivo articolo 2.15, VI comma. La garanzia è operante anche per fatti dovuti a colpa grave, commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

2.2 – LIMITE DELL'ASSICURAZIONE – MASSIMALI – FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- a) Massimali: l'Impresa assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza di Euro (vedere allegati) per ogni sinistro.



- b) Franchigia (ove prevista): il Contraente assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza massima, per ogni sinistro, di Euro (vedere allegati).

2.3 – RIMBORSO NEI LIMITI DELLA FRANCHIGIA DEI RISARCIMENTI

L'Impresa alla scadenza di ogni semestre del contratto, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi, rientranti nel limite della franchigia.

L'Impresa formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni corredato di fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.4 – ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante anche:

- nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V comma del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e s.m.i., anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente;
- nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prove e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- nel caso di impiego degli autobus in servizi eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti dall'autorità ed anche se affidati in comodato o sub-concessione di linee del Contraente;
- per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti del Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti, di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- ai danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- ai danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- ai danni causati ai passeggeri fra di loro in occasione della circolazione ovvero da questi ai terzi in occasione della circolazione;



- ai danni subiti durante le operazioni di salita e discesa dai passeggeri costretti su sedie a rotelle, anche effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- qualora il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne sia trainato;
- per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida del mezzo;
- comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone, ai sensi dell'art. 1681 e ss. del codice civile, nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c.). Pertanto non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base di decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

2.5 – SOVRACCARICO E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (art. 1898 C.C.)

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c., il sovraccarico di passeggeri.

2.6 – ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo.

L'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa, nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:

a) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto all'accertamento.

b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del Codice della Strada.

c) nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti e alla carta di circolazione.

L'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 c.c..

L'assicurazione è operante e copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'autorità competente. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

2.7 – PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono considerati terzi (esclusi sempre i conducenti dei veicoli coinvolti):

a) la Provincia di Pordenone e i Comuni soci, i loro amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;

b) i dipendenti, amministratori, dirigenti di società partecipate o controllate dal Contraente;



c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli amministratori, il direttore, il legale rappresentante ed i dirigenti;

d) le ditte con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità sulla carrozzeria degli autobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria.

2.8 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità europea, nonché per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente, a richiesta del Contraente, il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.9 – PREMIO CON FRANCHIGIA (ove previsto)

Il premio è annuale ed è scontato per tutta la durata del contratto di una percentuale coerente con l'accollo da parte del Contraente del pagamento di una franchigia dell'importo definito negli allegati A-B-C-D.

2.10 – PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

a) Pagamento annuale o semestrale

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Sede territoriale o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i certificati di assicurazione con validità annuale previsti dalle disposizioni in vigore.

b) Pagamento frazionato

In caso di eventuale pagamento frazionato, il premio viene maggiorato dei diritti di frazionamento nella misura percentuale indicata negli allegati. Il pagamento viene eseguito normalmente presso la Sede territoriale o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i contrassegni ed i certificati di assicurazione con validità corrispondente al periodo di frazionamento. Per le rate successive alla prima, la garanzia è operante nei limiti previsti dall'art. 1.2 della presente polizza.

2.11 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto dal Regolamento.



2.12 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 15.02.2018 e cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta, viceversa necessaria qualora Atap, prima della suddetta scadenza, direttamente o indirettamente, non sia più aggiudicataria dei servizi TPL per l'Unità di Gestione pordenonese. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 4 mesi su richiesta del Contraente.

2.13 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dal Contraente e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi al sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.14 – GESTIONE DELLE VERTENZE GIUDIZIALI CIVILI E TUTELA PENALE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha, altresì, facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali.

2.15 – RIPARTO DEL RISCHIO (OPZIONALE)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile Compagnia, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese associate responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall'impresa indicata dal raggruppamento temporaneo d'impresе quale Mandataria.



Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

2.16 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad SEVERAL SRL in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte. La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con SEVERAL SRL, scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

2.17 - OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio, l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi, sia in via aggregata che disaggregata.

SETTORE B: TUTELA LEGALE

ART. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

3.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, entro i limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, per evento e semestre assicurativo e alle condizioni previste nella polizza stessa, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese peritali;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- e) le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.



La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) controversie relative a danni subiti dal Proprietario, dal Conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
- 2) controversie relative a danni cagionati dal Proprietario o dal Conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- 3) difesa penale del Proprietario, Conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- 4) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 250,00.
- 5) istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso;
- 6) istanza di modifica del provvedimento di ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo.

3.2 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (a titolo esemplificativo: bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

La garanzia, inoltre, non è operante:

- e) se il veicolo indicato in polizza non è coperto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto, salvo quanto previsto al punto 5.1;
- f) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore della responsabilità civile auto del veicolo indicato in polizza.

3.3 – LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei paesi Europei.

3.4 – DECORRENZA DELLA GARANZIA



La copertura assicurativa è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e che siano denunciate entro 30 giorni dalla data in cui la parte Contraente ne è venuta a conoscenza, anche se ciò avvenisse a contratto cessato.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; così come il fatto che dà origine al sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate, dovuta al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

3.5 – SCELTA DEL LEGALE

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel foro del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o dove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. Quest'ultima, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese, secondo le norme fiscali in vigore.

SETTORE C: INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

ART. 4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

4.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza vale per i rischi dell'incendio, compresi i danni provocati dal fulmine, dallo scoppio e dall'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo.

La garanzia comprende i danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La Società, inoltre, in caso di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di uno degli eventi occorsi al veicolo previsti dal presente articolo, risponde dei danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi, sino alla concorrenza, per sinistro e per semestre assicurativo, di 500.000 euro.

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato o che si trovino sul veicolo assicurato.

4.2 – ESTENSIONE DELLA GARANZIA



La garanzia copre, inoltre, i danni subiti dal veicolo assicurato, completo degli accessori, audiovisivi compresi, stabilmente fissati al veicolo stesso.

4.3 – INCLUSIONI NELLA GARANZIA

Sono inclusi nella garanzia:

- i dispositivi vari e le eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente, facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana, nonché i dispositivi di ausilio agli utenti videolesi ed ipovedenti;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro.

4.4 – VALORE DEI VEICOLI

Il Contraente, per i veicoli indicati negli allegati A, B, C, D ed E, trasmette a richiesta l'elenco dei veicoli con il loro valore complessivo aggiornato.

ART. 5

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AI SETTORI A-B-C-D-E

5.1 – POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente. A richiesta del Contraente, l'Impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno solare o del primo semestre di contratto.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione dei veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite, limitatamente al settore di RCA, le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente: sono, inoltre, ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Tuttavia, in tali ipotesi, oltre alle garanzie incendio e tutela legale che continuano a rimanere in vigore, la garanzia RCA è operante limitatamente alla circolazione nelle officine e nelle aree dei depositi aziendali. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata AR o della mail-pec inviata dal Contraente.



Per i veicoli che venissero esclusi dalla garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, verrà rimborsato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di esclusione dalla garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del contratto.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscossa in più. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invito dell'atto di regolazione al Contraente. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

5.2 – MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

L'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire nella piazza ove risiede ed opera l'Azienda il servizio completo assicurativo (gestione dei contratti e gestione dei sinistri) tramite una struttura organizzativa in tutto ovvero in parte dedicata.

Le procedure di funzionamento del servizio potranno essere concordate fra le parti al fine di determinare il miglior risultato.

5.3 – TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE

A richiesta del Contraente, l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli atti istruttori espletati (a titolo esemplificativo: dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di Polizia, relazioni degli informatori).

Alla fine di ogni esercizio, l'Impresa si impegna a trasmettere al contraente i dati afferenti i forfait previsti nella regolazione dei rapporti tra imprese (dare/avere) per i sinistri rientranti nella convenzione CARD e CTT. Tali dati dovranno essere forniti sia in forma aggregata che disaggregata.

5.4 – EVENTUALI MODIFICHE DI LEGGE E REGOLAMENTI ISVAP ATTUATIVI DEL D.LGS. 209/05

Eventuali modifiche che interverranno nel corso del contratto in merito al D.Lgs. 209/205 e ai regolamenti attuativi dello stesso saranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al Contraente.

Pordenone, 15 gennaio 2018

Per Atap spa

il R.U.P.

(dott. Pierantonio Stella)

(Documento firmato digitalmente)



ART. 6

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:

art. 2.5 Sovraccarico – Aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.)

art. 2.6 Esclusioni e rivalsa

art. 2.12 Durata del contratto

art. 5.1 Polizza a libro matricola e regolazione del premio

Pordenone, 15 gennaio 2018

Per Atap spa

il R.U.P.

(dott. Pierantonio Stella)

(Documento firmato digitalmente)